

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) STELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN PAOLO STELLA

Seduta del 27/05/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 5 dicembre 2025, con il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato due distinti contratti di prestito contro cessione del quinto della pensione con la parte resistente: il primo, in data 18 ottobre 2016, estinto anticipatamente in data 30 novembre 2020 dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive (Contratto 1); il secondo, in data 4 novembre 2020, estinto anticipatamente in data 31 dicembre 2024 dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 complessive (Contratto 2).

Ha quindi chiesto, in via principale, il rimborso degli oneri non maturati per complessivi € 1.779,80, calcolati secondo il criterio proporzionale lineare, e segnatamente € 1.206,00 sul Contratto 1 (€ 270,00 per spese di istruttoria ed € 936,00 per commissione di intermediazione creditizia) ed € 395,90 sul Contratto 2 (€ 355,00 per spese di istruttoria ed € 40,90 per commissione di intermediazione creditizia), oltre € 177,90 a titolo di restituzione della penale di estinzione anticipata addebitata sul Contratto 2; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, la riduzione dei costi *up-front* secondo il criterio della curva degli interessi; in ogni caso, la restituzione delle quote eventualmente versate in eccesso, il

riconoscimento degli interessi legali dal reclamo, la rifusione di € 200,00 per assistenza difensiva e del contributo di € 20,00 per le spese di procedura.

L'intermediario ha eccepito, in primo luogo, che con il pagamento dei conteggi estintivi, mai contestati, la parte ricorrente avrebbe accettato di definire l'estinzione rinunciando a ogni ulteriore pretesa; in secondo luogo, l'applicabilità al caso di specie dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 9 febbraio 2023, in causa C-555/21, con conseguente esclusione del rimborso dei costi *up-front*; in terzo luogo, la persistente vigenza e applicabilità dell'art. 6-*bis* del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Ha pertanto chiesto, in via principale, l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto nel merito.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del Testo Unico Bancario (TUB), nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, *“alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'art. 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del d.l. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *“l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea”*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al *“rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”*. Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, cd. sentenza *Lexitor*), *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* del TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni, citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi ABF, in caso di estinzione anticipata di un prestito contro

cessione del quinto dello stipendio o della pensione, e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *up-front*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità preventiva da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Tanto premesso in diritto, e venendo alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, va anzitutto esaminata l'eccezione di rinuncia tacita, che non merita accoglimento. L'intermediario non ha prodotto alcuna evidenza documentale a sostegno dell'asserita rinuncia della parte ricorrente al diritto al rimborso degli oneri non maturati, gravando su di esso il relativo onere probatorio (Collegio di coordinamento, decisione n. 7716/2017). Il mero pagamento del conteggio estintivo, nei termini predisposti dall'intermediario, non integra di per sé manifestazione abdicativa, trattandosi di adempimento di un'obbligazione la cui esatta quantificazione è proprio oggetto della controversia.

Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione fondata sulla sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2023, in causa C-555/21. La pronuncia attiene esclusivamente al regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2014/17/UE, mentre il caso di specie ricade nell'ambito applicativo della direttiva 2008/48/CE, cui si riferisce la sentenza *Lexitor*. L'orientamento condiviso dei Collegi ABF e della giurisprudenza ordinaria è univoco nel senso della non estensibilità della prima al credito ai consumatori (Coll. Torino, decisione n. 6123/2023; Coll. Napoli, decisioni nn. 4441/2023, 5468/2023 e 5469/2023; Coll. Palermo, decisioni nn. 4640/2023 e 5614/2023; Corte d'Appello di Torino, Sez. I civ., sentenza del 23 giugno 2023). Quanto all'invocato art. 6-*bis* del d.P.R. 180/1950, la disposizione non deroga al carattere imperativo dell'art. 125-*sexies* del TUB, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor* e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263/2022, e non vale dunque a sottrarre i costi *up-front* al regime del rimborso proporzionale per la quota non maturata.

Nel merito, e venendo alla qualificazione delle voci di costo, la documentazione contrattuale agli atti (identica per entrambi i contratti, redatta sul modello standard della parte resistente) consente di qualificare quali costi *up-front* sia le "spese di istruttoria", espressamente limitate ad attività e servizi che "trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito", sia la "commissione di intermediazione creditizia", riferita ad attività di ricerca e attivazione della soluzione finanziaria, ad attività istruttoria e ad attività di perfezionamento del contratto, tutte di natura preliminare ed esauritesi al momento dell'erogazione (cfr., su modello contrattuale sostanzialmente identico, Coll. Torino, decisione n. 6311/2025). In assenza di una clausola contrattuale conforme che disciplini il criterio di rimborso dei costi *up-front* in modo agevolmente comprensibile e improntato a un principio di proporzionalità, si

applica il criterio della curva degli interessi (Collegio di coordinamento, decisione n. 26525/2019). Il calcolo, condotto sulla base del Tasso Annuo Nominale (TAN) contrattuale, del numero di rate residue e del piano di ammortamento, conduce a un importo dovuto pari a € 784,63 per il Contratto 1 e a € 251,26 per il Contratto 2, per complessivi € 1.035,89. Va pertanto rigettata la domanda principale di rimborso secondo il puro criterio proporzionale lineare.

[Contratto 1]

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6.166%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39.04%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Costi di istruttoria				450.00	Upfront	39.04%	175.66		175.66
Costi intermediario del credito				1,560.00	Upfront	39.04%	608.97		608.97
Totale				2,010.00					784.63

[Contratto 2]

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5.08%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59.17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37.55%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				600.00	Upfront	37.55%	225.31		225.31
Commissioni Intermediazione creditizia				69.12	Upfront	37.55%	25.96		25.96
Totale				669.12					251.26

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Quanto alla domanda di restituzione della penale di estinzione anticipata addebitata sul Contratto 2 per € 177,90, la stessa non merita accoglimento. L'indennizzo, pari all'1% del capitale residuo (vita residua superiore all'anno), rispetta la soglia legale prevista dall'art. 125-sexies, comma 2, del TUB nel testo previgente. La parte ricorrente, nell'impugnare la clausola contrattuale che contempla l'indennizzo nei limiti di legge, è tenuta ad allegare e dimostrare che, nella specie, esso sia privo di oggettiva giustificazione (Collegio di coordinamento, decisione n. 5909/2020), onere nel caso di specie non assolto, essendo la domanda formulata in termini generici. A ciò si aggiunga che, anche tenendo conto della riduzione del costo totale del credito conseguente alla presente decisione, il debito residuo permane superiore alla soglia di € 10.000,00 prevista dall'art. 125-sexies, comma 3, lett. d), del TUB (Collegio di coordinamento, decisione n. 11679/2021). Conforme l'orientamento del Collegio: cfr. Coll. Torino, decisione n. 2051/2024.

La domanda di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza va rigettata in quanto formulata in termini generici e priva di prova, gravando il relativo onere sulla parte ricorrente (Coll. Torino, decisione n. 3119/2023; Collegio di coordinamento, decisione n. 7716/2017).

La domanda di rifusione delle spese per la difesa tecnica deve essere respinta. Secondo l'orientamento del Collegio di coordinamento (decisione n. 4580/2025), il rimborso può essere riconosciuto soltanto in presenza di un comportamento gravemente scorretto, significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico dell'intermediario, ovvero in presenza di questioni particolarmente complesse, circostanze qui non ravvisabili, trattandosi di contenzioso seriale a fronte di orientamenti consolidati (Coll. Torino, decisione n. 10567/2025).

Sugli interessi legali, va riconosciuta la loro decorrenza dalla data del reclamo, trattandosi di obbligazione restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, decisione n. 5304/2013; Coll. Torino, decisione n. 8619/2023).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.036,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE